

Statuto

Disposizioni generali

Art. 1 (denominazione e sede)

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata:
" OSIDEA "
2. L'organizzazione ha sede in Corso America n° 3 ad Assemini
CA

Art. 2 (Statuto e regolamento)

1. L'organizzazione di volontariato " Osidea " e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività con lo scopo di valorizzare e promuovere tutti gli aspetti economici sociali e culturali del territorio a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 (Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto e' modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.



Art. 5 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle pre-leggi al codice civile.

TITOLO II FINALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE

Art. 6 (Solidarieta')

1. L'organizzazione di volontariato "Osidea " persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.

Art. 7 (Finalità nel settore)

1. Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato Osidea sono:
 - a) Favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative, assistenziali e scientifiche, di forme consortili tra circoli, associazioni e altre organizzazioni democratiche.
 - b) Avanzare proposte agli Enti pubblici e privati per un'adeguata programmazione culturale sul territorio.
 - c) Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative, ludiche, assistenziali e scientifiche atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, d'informazione e di divertimento dei soci e dei cittadini.
 - d) la promozione e l'organizzazione della solidarietà sui problemi sociali.
 - e) Operare nel campo della formazione sociale e professionale, istituendo e organizzando corsi, ricerche, seminari, convegni sui temi imprenditoriali, economici, sociali e culturali di

interesse generale finalizzati alla crescita del territorio e delle persone.

f) Assumere iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale di tutti i soci avvalendosi anche della collaborazione e prestazione professionale di figure esterne che possano essere utili a tale scopo.

g) Favorire la promozione della cultura, dei mestieri e delle tradizioni del territorio a livello nazionale ed internazionale.

h) Organizzare scambi culturali, viaggi formativi con altre realtà in territori diversi per promuovere la crescita sociale e culturale.

i) Offrire servizi di consulenza e promozione per favorire lo sviluppo del territorio, delle culture e delle tradizioni.

Art. 8 (Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'organizzazione di volontariato " Osidea " opera su tutto il territorio Nazionale. Essa intende operare anche a livello internazionale se lo ritenga utile per raggiungere gli scopi prefissati.

Titolo III I SOCI

Art. 9 (Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

2. Il numero dei Soci è illimitato. L'ammissione all'organizzazione e' deliberata, su domanda scritta del richiedente, da presentare al presidente.



4. L'ammissione è vincolata dal versamento di una quota associativa e all'osservanza dello Statuto ed eventuali regolamenti interni.

Art. 10 (Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere il comitato direttivo.

2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.

Art. 11 (Doveri)

1. I soci dell'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà, e rigore morale.

Art. 12 (Esclusione)


L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione se:

a) Non rispetta le disposizioni dello Statuto o regolamenti interni.

b) Quando in qualunque modo arrechi danni morali, materiali o economici all'associazione.

c) Qualora non venga più versata la quota associativa.

2. L'esclusione e' deliberata dall'assemblea, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.



TITOLO IV GLI ORGANI

Art. 13 (Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione : il comitato direttivo ed il presidente.

Capo I -L'assemblea Art. 14 (Composizione)

1. L'assemblea e' composta da tutti gli aderenti alla organizzazione.
2. L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'organizzazione .

Art. 15 (Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente o del vice presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

Art. 16 (Validità della assemblea)

1. L'assemblea e' validamente costituita quando interviene il minimo di un terzo dei componenti.
2. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 17 (Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi di voti dei componenti.



Art. 18 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in mancanza di esso da un componente dell'assemblea scelto dal presidente e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale e' tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

Capo II – (Il comitato esecutivo o giunta)

Art 19 (Composizione)

1. Il comitato esecutivo è composto da:

Presidente: Pinna Paola

Vicepresidente: Consolo Giuseppe

Segretario cassiere amministrativo: Pinna Vittoria

Consigliere: Loi Sabrina

Consigliere: Siddi Maurizio

Consigliere: Trincas Cinzia

2. La giunta e' validamente costituita quando sono presenti n. 4 componenti.

Art 20 (Presidente dell'associazione)

1. Al presidente dell'associazione vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio. In caso di impedimento le sue mansioni spettano al vice presidente.

Art 21 (Durata e funzioni)

1. La giunta, che dura in carica per il periodo di 4 anni, può essere revocata dall'assemblea, con la maggioranza di due terzi dei voti.
2. La giunta svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato.
3. Le deliberazioni della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti.

Capo III - Il presidente

Art. 22 (Elezione)

1. Il presidente e' eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Può essere eletto presidente il componente della assemblea che abbia almeno 35 anni, ed abbia già esperienze nell'ambito di associazioni acquisite nella pratica dello svolgimento di tale attività.

Art. 23 (Durata)

1. Il presidente dura in carica 4 anni
2. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Art. 24 (Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione, stipula le convenzioni, i contratti, compie tutti gli atti giuridici relativi all'organizzazione di volontariato, presiede il comitato direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Titolo V LE RISORSE ECONOMICHE E BENI

Art. 25 (Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) contributi, donazioni e lasciti;
- c) rimborsi;
- d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- e) ogni altro tipo di entrate.

Art. 26 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.


3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi possono essere dati in comodato alla organizzazione stessa

4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nelle sedi stabilite e altre eventuali sedi da indicare, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 27 (Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal direttivo in € 25,00 e può essere modificata





se necessario dall'assemblea del direttivo.

2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

Art. 28 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3. Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 29 (Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla assemblea.

2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 30 (Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .

3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 31 (Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad una associazione " di volontariato decisa dall'assemblea.

2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari

Titolo VI IL BILANCIO

Art 32 (Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal primo dicembre: l'esercizio sociale si svolge dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo . Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno : Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo . L'approvazione del bilancio è accompagnata da una relazione scritta .

Art. 33 (Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e' elaborato da delegato dal presidente tra gli aderenti. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo.

2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo e' elaborato da un delegato dal presidente tra gli aderenti. Esso



contiene, suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all' esercizio annuale successivo.

Art. 34 (Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, e' controllato dal comitato direttivo per l'approvazione. Il controllo e' limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

Art. 35 (Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e' approvato dalla assemblea e con la maggioranza dei presenti, assoluta qualificata dei 2/3 dei presenti entro il 31 gennaio. Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede della organizzazione entro venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

3. Il bilancio preventivo e' approvato dalla assemblea nella stessa seduta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Il bilancio preventivo e' depositato presso la sede della organizzazione entro venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Titolo VII LE CONVENZIONI

Art. 36 (Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea assoluta qualificata dei 2/3 dei presenti.

2. Copia di ogni convenzione e' custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione .

Art. 37 (Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione e' stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

Art. 38 (Attuazione della convenzione)

1. Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 39 (Dipendenti)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati in base alle normative di legge.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 40 (Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati in base alle normative di legge.

TITOLO IX LA RESPONSABILITA'

Art. 41 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 42 (Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Titolo X RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 43 (Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 44 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo XI STEMMA - DISTINTIVO - TESSERA

Art. 45 (composizione dello stema e logo)

1. Lo stemma è formato da un simbolo che rappresenta il sole e la luna ne compone il nome OSIDEA.

Titolo XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente statuto è composto da n° 14 pagine è redatto in triplice copia.

Roberto
Luigi
Matteo
Antonio

Trincassini
Selva